

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2954

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5685)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura)  
della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 luglio 1991*

**Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente  
interventi urgenti per la zootecnia**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.

2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

4. Il Comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale».

2. L'articolo 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418».

## Art. 2.

1. L'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di

cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato».

2. Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sono abrogati.

#### Art. 3.

1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.